

3955/2016



**TRIBUNALE DI CASSINO  
SEZIONE CIVILE**

*Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella*

**Udienza del 18/9/2018**

All'udienza odierna è presente per parte attrice l'avv.

mentre per parte convenuta l'avv.

Gli stessi

procedono alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiedono che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione. È altresì presente ai fini della pratica forense l'avv.

Il G.I.

Si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice

Dott.ssa Rossella Pezzella





**REPUBBLICA ITALIANA**  
*in nome del popolo italiano*  
**IL TRIBUNALE DI CASSINO**  
**Sezione civile**

In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero 3955 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, posta in deliberazione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 1

**tra**

, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in  
*-attrice-*

**E**

**S.P.A. (P.I.** ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in  
*- convenuta -*

**OGGETTO:** azione di nullità- azione di ripetizione



**CONCLUSIONE DELLE PARTI:** all'udienza del 18.9.2018 le parti concludevano come da verbale in pari data.

Dando lettura, all'udienza odierna del 18.9.2018, del dispositivo e delle seguenti

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante p.t., ha evocato in giudizio la \_\_\_\_\_ s.p.a. deducendo che, in relazione al rapporto di conto corrente n. \_\_\_\_\_ l'istituto di credito convenuto applicava interessi usurari e anatocistici nonché tassi, competenze, oneri, remunerazioni e spese illegittime; che dalla rideterminazione del conto corrente per cui è causa, epurato dagli addebiti illegittimi effettuati dalla banca convenuta nel corso del rapporto bancario, emerge la titolarità in capo alla società attrice di un credito di euro 23.936,65, oltre interessi.

Sulla base di tali deduzioni la società attrice ha chiesto l'accertamento della illegittima applicazione di interessi debitori ultralegali, anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e delle remunerazioni collegate al credito erogato dalla banca; la condanna di quest'ultima alla restituzione della somma complessiva di euro 23.936,65, oltre interessi; l'accertamento della perpetrazione da parte della \_\_\_\_\_ s.p.a. del reato di usura oggettiva e soggettiva.

Si è costituita in giudizio la \_\_\_\_\_ s.p.a. contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree.

La causa, istruita con prova documentale, veniva posta in deliberazione all'udienza del 18.9.2018.



1.1. Preliminarmente, si evidenzia che, in applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., verranno esaminati i motivi di merito della domanda attorea in quanto suscettibili di assicurare la definizione del giudizio, pur in presenza delle questioni poste da parte convenuta.

La Suprema Corte, invero, ha chiarito che il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata (Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).

2. Ciò posto, si ritiene che le domande proposte dalla società

s.r.l. non possano trovare accoglimento per i seguenti motivi in fatto e in diritto.

Oggetto della presente controversia è la declaratoria di nullità delle clausole con cui la banca convenuta ha previsto l'applicazione di interessi asseritamente usurari e anatocistici nonché di commissioni di massimo scoperto e di remunerazioni a qualsiasi titolo collegate alla erogazione del credito.

Tuttavia, va evidenziato che parte attrice, seppur onerata, non ha provveduto al deposito del contratto di conto corrente n. 31247460020855 e agli estratti conto relativi all'intero rapporto contrattuale per cui è causa.

Invero, costituisce principio generale quello per cui l'attore che propone l'azione di ripetizione ha l'onere di produrre il contratto e gli estratti



conto nella loro interezza, ciò al fine di provare l'ammontare esatto delle somme oggetto della domanda di ripetizione (cfr. Trib. Milano, 8 aprile 2010; Trib. Milano 24 settembre 2013).

Cosicché, deve evidenziarsi che l'omessa produzione del contratto comporta per la società attrice l'impossibilità di dimostrare le nullità delle clausole negoziali oggetto di censura.

Né ad una diversa conclusione può giungersi valorizzando il fatto che la  
nell'atto di citazione ha chiesto di ordinare alla  
banca la produzione del contratto in originale ai sensi dell'art. 210  
c.p.c..

Ciò in quanto, dalla documentazione versata in atti emerge che la  
s.p.a., a seguito della missiva del 21.5.2015 con la  
quale la società attrice richiedeva copia del contratto di conto corrente  
n. 31247460020855, informava quest'ultima che *"la documentazione  
richiesta è a disposizione presso la ns. Agenzia di Sora"* (cfr. allegato  
all'atto di citazione).

Orbene, nonostante l'invito della banca convenuta ad estrarre copia  
della documentazione relativa al rapporto bancario di cui era in  
possesso, la società attrice rimaneva inerte.

Sul punto, va detto che costituisce principio generale quello per cui, in  
tema di prove, non può supplirsi all'onere di dimostrare i fatti costitutivi  
della domanda con la richiesta alla controparte di esibizione di  
documenti, integrando, tra l'altro, l'inosservanza all'ordine di esibizione,  
quando concesso, un comportamento liberamente valutabile dal giudice  
di merito, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n.  
20104/2009).

In altri termini, presupposto per l'emanazione di tale ordine è che la  
parte si trovi nell'impossibilità di produrre essa stessa in giudizio i





117 comma 2 TUB per il contratto di apertura di credito, in quanto l'operatività di tale deroga è limitata alle ipotesi in cui il regolamento di tale negozio sia già stato previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto (cfr. Cass. n. 7763/2017), che, nel caso che qui ci occupa, non risulta versato in atti.

Né a tale deficit probatorio può supplirsi attraverso una consulenza tecnica contabile, pure richiesta da parte attrice, atteso che l'eventuale ricalcolo del saldo del rapporto bancario presuppone quale punto di partenza la disamina delle condizioni contrattuali pattuite al fine di verificare se ed in che limiti la banca abbia applicato interessi illegittimi o difformi da quanto concordato.

Al riguardo si ricorda che, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. n. 2205/1996; Cass. n. 26083/2005; Cass. n. 7097/2005; Cass. n. 17555/2002; Cass. n. 15399/2002; Cass. n. 3374/2008).

Ad ogni modo, anche a non voler considerare decisivi tali rilievi, con specifico riferimento alla censura di parte attrice per cui la banca convenuta avrebbe applicato interessi usurari, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza anche di legittimità, la parte che contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e comunque di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi



soglia (Trib. Latina, 28 agosto 2013; Trib. Nola, 9 gennaio 2014; Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941, secondo cui la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio *iura novit curia* di cui all'art. 113 c.p.c. da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto, ragion per cui l'onere di allegazione gravante sulla parte che deduca l'applicazione di interessi usurari comprende anche la produzione dei decreti appena citati).

Orbene, da tali principi deriva che la censura relativa all'usurarietà del tasso passivo applicato dalla banca nel rapporto bancario in oggetto risulta comunque priva di fondamento in quanto parte attrice non ha provato l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, neppure mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.

Ad ogni modo, non si può trascurare il fatto che parte attrice ha contestato il superamento del c.d. tasso-soglia in trimestri successivi alla conclusione del contratto di conto corrente per cui è causa, così denunciando un fenomeno di usurarietà sopravvenuta.

Tuttavia, sul punto le Sezioni Unite hanno chiarito che sarebbe impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p., in relazione al quale, deve considerarsi il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento, perché così impone la norma d'interpretazione autentica (sent. n. 24675/2017).

Pertanto, avendo censurato parte attrice un fenomeno di usurarietà sopravvenuta, deve escludersi l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 1815 c.c. che, in caso di addebito di interessi usurari, garantisce il





diritto alla restituzione degli interessi illegittimi eventualmente corrisposti.

Inoltre, si evidenzia che la forma di tutela prevista dall'art. 1815 c.c. non è neppure invocabile in caso ~~di eventuale accertamento~~ di fenomeni di usura soggettiva posti in essere dalla banca, ciò in quanto tali condotte possono avere rilievo esclusivamente sotto il profilo risarcitorio.

Tuttavia, parte attrice, pur avendo dedotto la configurazione nel caso che qui ci occupa della usura soggettiva, non ha formulato nessuna specifica domanda di risarcimento, inoltre, le allegazioni di parte attrice si presentano generiche e prive di qualsivoglia riscontro probatorio.

Infine, con riferimento alla illegittimità delle pattuizioni su commissioni di massimo scoperto, spese e commissioni varie dedotta da parte attrice, va comunque evidenziato che le generiche deduzioni rendono l'azione meramente esplorativa, limitata ad un elenco astratto e generale di invalidità le cui eccezioni sono, pertanto, inammissibili.

Alla luce di quanto esposto, quindi, deve ritenersi che le domande avanzate di nullità, di ripetizione e di accertamento non possono trovare accoglimento per difetto di prova, con assorbimento di ogni altra questione.

**3.** Le spese di lite per il presente procedimento, liquidate in conformità al d.m. n. 55/2014, seguono la soccombenza.

**3.1.** Infine, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per assenza di prova in ordine ai presupposti della invocata responsabilità.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:



1)rigetta le domande di nullità, di ripetizione e di accertamento proposte dalla società \_\_\_\_\_ nei confronti della \_\_\_\_\_

s.p.a.;

2)condanna la \_\_\_\_\_ alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della \_\_\_\_\_ s.p.a., in persona del

legale rappresentante p.t., che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva se dovuta per legge e cpa,

3)rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Cassino, 18 settembre 2018

Il Giudice

Dott.ssa Rossella Pezzella

